



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Regolamento per l'erogazione del Buono Pasto sostitutivo del servizio mensa

(Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 19.12.2018)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Principi generali

Articolo 3 - Valore del buono pasto e trattamento fiscale

Articolo 4 - Diritto al buono pasto

Articolo 5 - Disposizioni particolari

Articolo 6 - Modalità erogazione dei buoni pasto

Articolo 7 - Furto, smarrimento e deterioramento

Articolo 8 - Entrata in vigore. Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa a favore dei dipendenti del Comune di Penna San Giovanni, come disciplinato dai contratti collettivi vigenti per il personale dirigente e non dirigente rispettivamente dagli articoli 33 e 34 del CCNL 23 dicembre 1999 (CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999) e dagli articoli 45 e 46 del CCNL 14 Settembre 2000 (CCNL successivo al CCNL del 01-04-1999).
2. Il Comune di Penna San Giovanni, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione dei *ticket restaurant* (buoni pasto).
3. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali convenzionati.

Articolo 2

Principi generali

1. La normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto è contenuta negli articoli 33 e 34 del CCNL del Comparto Regioni-Enti Locali del 23 dicembre 1999 (CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999), negli articoli 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie locali, nell'articolo 13 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 9 maggio 2006 e nell'articolo 26 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018.
2. La scelta di istituire all'interno di un'Amministrazione locale il servizio mensa o di concedere buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun Ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità d'attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell'Ente.
3. Il Comune di Penna San Giovanni, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente Regolamento, il servizio sostitutivo di mensa erogato sotto forma di buono pasto.
4. Il valore nominale del Buono Pasto è assoggettato a ritenute previdenziali e fiscali di legge.
5. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
6. La fruizione del servizio sostitutivo della mensa è regolata dai seguenti principi:
 - il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio certificata da idonei sistemi di rilevazione. Nel caso in cui il dipendente non abbia effettuato la timbratura, l'effettiva prestazione lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Settore o dal Segretario Comunale;
 - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

Articolo 3

Valore del buono pasto e trattamento fiscale

1. In prima applicazione del presente Regolamento il valore nominale del buono pasto elettronico è pari all'importo del limite massimo non soggetto a tassazione, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986.
Oltre tali limiti, la differenza forma reddito imponibile ed è soggetto alle ritenute di legge, fiscali e previdenziali.
2. Il valore è determinato in considerazione del costo medio di un pasto completo al ristorante. Il valore nominale del buono pasto a carico dell'Ente è pari alla quota dei 2/3 dell'importo complessivo dello stesso, con onere a carico del dipendente di corrispondere la quota restante pari a 1/3.
3. I buoni pasto non possono essere convertiti in denaro.
4. Le eventuali modifiche normative, inerenti il valore e il trattamento fiscale, saranno applicate automaticamente.

Articolo 4

Diritto al buono pasto

1. Hanno diritto all'attribuzione del buono pasto i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, full time e part time, compresi quelli in convenzione che prestano servizio presso altri Enti.
2. Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) è necessario che il dipendente sia in servizio effettivo;
 - b) è necessario avere prestato l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore;
 - c) l'attività lavorativa svolta non deve essere inferiore alle otto ore effettive giornaliere. Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti previsti dai CC.NN.LL. vigenti, sia nell'interesse dell'Ente che a carattere personale. Non concorrono all'integrazione delle 8 ore effettive di lavoro le assenze dal lavoro a qualsiasi titolo giustificate;
 - d) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. È fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano;
 - e) il conteggio dei buoni spettanti viene effettuato da un sistema elettronico automatizzato sulla base dei rientri effettuati così come risultanti dalle timbrature. Non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi suindicati, alle operazioni di timbratura;
3. I buoni pasto sono suddivisi in due tipologie:
 - a) buono pasto ordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolato su mattino e pomeriggio, per ogni giornata con rientro pomeridiano ordinario, nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 2;
 - b) buono pasto straordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario antimeridiano con lavoro straordinario pomeridiano debitamente autorizzato, per ogni giornata in cui non è previsto per il rientro pomeridiano, nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 2.

4. L'erogazione dei buoni pasto spetta anche nei seguenti casi:
- a) recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, secondo le modalità indicate nell'autorizzazione del Responsabile del Settore di appartenenza o del Segretario Comunale e sempre nel rispetto dei parametri previsti dal comma 2;
 - b) missione che copre l'intera giornata lavorativa, purché in quello stesso giorno vi sia lavoro antimeridiano, interruzione e lavoro post meridiano. L'orario del servizio deve essere attestato attraverso le regolari timbrature, qualora possibile, oppure mediante dichiarazione del dipendente vistata dal Responsabile del Settore di appartenenza o dal Segretario Comunale.
5. Concorrono ad avere diritto al buono pasto, le assenze orarie dal servizio, nel giorno del rientro, per:
- a) ore di formazione professionale e missioni di breve durata;
 - b) permessi brevi o assenze retribuite legate alla maternità, a condizione che non incidano sulla durata massima della pausa prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera b).
6. L'erogazione del buono pasto non spetta invece ai dipendenti che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.
7. Prestazioni lavorative rese solo in orario antimeridiano oppure esclusivamente in quello pomeridiano, con prosecuzione nelle ore serali o notturne, non consentono il riconoscimento del buono pasto (RAL 1276).

Articolo 5

Disposizioni particolari

1. Ai sensi dell'articolo 13 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 9 maggio 2006, compatibilmente con le risorse disponibili il Comune può individuare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, particolari e limitate figure professionali destinatarie del diritto in questione che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca, nonché in caso di servizi organizzati in turni e in occasione di consultazioni elettorali, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. In tali casi i destinatari potranno fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata, che potrà essere collocata all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

Articolo 6

Modalità erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata periodicamente, sulla base delle presenze di quest'ultimi, come rilevate dal sistema di gestione presenze ed il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli articoli 4 e 5.

2. Il numero massimo di ticket erogabili è fissato alla misura di dieci mensili.
3. I buoni pasto possono essere ritirati dai dipendenti presso l'Ufficio del Personale.
4. I ticket consegnati a ciascun dipendente sono annotati su apposito registro al fine di permettere gli opportuni controlli. Con la consegna e la firma per ricevuta del dipendente, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità.
5. I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza impressa su ciascuno di essi e, se non utilizzati entro tale data, possono essere restituiti e sostituiti solo se preventivamente concordato con la ditta fornitrice.

Articolo 7

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto, smarrimento o deterioramento imputabili alla condotta del dipendente, non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione di quelli rubati, smarriti o deteriorati.

Articolo 8

Entrata in vigore. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2019.
2. Il presente Regolamento fa salve eventuali modifiche normative che si dovessero verificare nel tempo.
3. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia.